

STUDIO
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI
Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

ANTONIETTA MAURIZI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

FLAVIA MOSCATELLI

ANDREA FERLITO

RICCARDO GIORDANI

dottori in economia

Verona, 21 luglio 2021

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 30/2021

Contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Ulteriore proroga dei versamenti al 15.9.2021

In sede di conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “decreto Sostegni-bis”), è stata disposta l’ulteriore **proroga al 15.9.2021**, per alcuni soggetti, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.

Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021 disposta con il DPCM 28.6.2021 (Nota Informativa n. 26/2021).

1. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

La proroga si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare dell'ulteriore proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

L'ulteriore proroga al 15.9.2021 riguarda anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga al 15.9.2021 è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel suddetto arco temporale (dal 30.6.2021 al 31.8.2021), quali ad esempio le società di capitali "solari" che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga al 15.9.2021, prevista in sede di conversione del DL "Sostegni-bis", riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

La proroga si applica anche al versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Considerato che il Diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, la proroga è applicabile anche a tale adempimento.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi